



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 104/2017, che stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 104/2017;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Calabria, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 maggio 2012, n. 104;



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Apennine Energy S.p.a. in data 14 maggio 2015, e acquisita al protocollo DVA-2015-0013477 del 20 maggio 2015, relativa alla perforazione di un pozzo esplorativo denominato "D.R.74.AP/1 Liuba 1 Or" nell'ambito del Permesso di ricerca "D.R.74.AP" situato nel Golfo di Taranto;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 14 maggio 2015 sui quotidiani "Il Messaggero" e "La Gazzetta del Sud - Ed. Cosenza";

PRESO ATTO che con nota prot. DVA-2015-0015328 dell'11 giugno 2015 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha evidenziato alla Società le carenze riscontrate della documentazione acquisita e gli adempimenti necessari da porre in essere al fine di rendere l'istanza procedibile;

VISTE le richieste di proroga per la consegna della documentazione integrativa presentate dalla Apennine Energy S.p.a. in data 6 luglio 2015 e 13 agosto 2015, a cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha dato positivo riscontro fissando come termine ultimo per la consegna della detta documentazione il 31 dicembre 2015;

VISTA la nota del 30 dicembre 2015, con cui la Apennine Energy S.p.a. ha avanzato richiesta di un'ulteriore proroga di 60 giorni per la consegna della documentazione integrativa;


PRESO ATTO che la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, con comunicazione alla società prot. 1134/DVA del 19 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni, ha opposto diniego a tale ulteriore richiesta di proroga, precisando che "avendo già prorogato per ben 3 volte per un complessivo di 173 giorni, i termini per l'avvio del procedimento", una ulteriore proroga di 60 giorni non risulterebbe coerente con il termine indicato dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni;

VISTA la nota del 28 gennaio 2016 con cui la Apennine Energy S.p.a. ha trasmesso quanto richiesto dalla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali con nota prot. DVA-2015-0015328 dell'11 giugno 2015, al fine di rendere procedibile l'istanza del 14 maggio 2015;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al nuovo deposito di tutta la documentazione di rito afferente alla VIA, comprensiva delle integrazioni, è avvenuta in data 28 gennaio 2016 sui quotidiani "La Repubblica" e "Quotidiano del Sud - Edizione Calabria";

VISTO l'articolo 1, comma 239, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che ha ulteriormente modificato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni inerente al divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro determinate porzioni delle aree marine, nella versione che segue:

"Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale";



VISTA la nota n. 0001426 del 19 gennaio 2016 con cui il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha rappresentato che il pozzo esplorativo "Liuba 1 Or" ricade interamente nella fascia delle 12 miglia di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni;

VISTA la successiva nota n. 2960 del 4 febbraio 2016 con cui il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla precedente nota, specifica che per il pozzo esplorativo "Liuba 1 Or", in quanto programmato nell'ambito di titoli minerari vigenti, come per tutte le attività previste in programmi di lavoro già approvati nell'ambito di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione ubicati all'interno delle 12 miglia dalla data di emanazione della legge di Stabilità 2015, l'istruttoria prosegue";

VISTA la nota n. 26453 del 29 settembre 2016 con cui il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di una specifica richiesta della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali di specificare se il pozzo esplorativo "Liuba 1 Or" godesse o meno di un "titolo abilitativo già rilasciato", ha rappresentato che per quanto concerne detto sondaggio, è stata presentata specifica istanza di autorizzazione alla perforazione, pubblicata nel B.U.I.G. Anno LIX - N. 5. Il progetto in argomento gode pertanto di un titolo abilitativo già rilasciato, con specifico decreto ministeriale, all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 208/2015 e quindi, anche alla luce del detto decreto ministeriale, "non sussistono elementi giuridici sostanziali ostativi alla perforazione". Il Ministero dello sviluppo economico, con la detta nota del 29 settembre 2016, ha altresì chiarito che alla luce dei limiti imposti dalla normativa non potrà susseguentemente essere conferita, in caso di esito positivo del sondaggio, la concessione di coltivazione finalizzata allo sviluppo dell'eventuale giacimento scoperto, atteso che l'area del permesso ricade integralmente in aree vietate dalla legge 208/2015;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, n. 12 osservazioni da parte del pubblico nonché da soggetti pubblici e che tali osservazioni, riportate nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2583 del 18 dicembre 2017, sono state considerate, in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto riguarda l'approntamento della postazione sonda (per un'area di 15.000 m²) e la perforazione del pozzo esplorativo "D.R.74.AP/1 Liuba 1 Or". La particolarità del progetto consiste nel raggiungere il giacimento nell'offshore ionico tramite la perforazione di un pozzo altamente deviato partendo dalla terraferma. Le attività sono infatti previste nella Regione Calabria, in provincia di Cosenza, nel Comune di Cassano allo Jonio;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le categorie di interventi di cui all'allegato II punto 7) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, per i quali è prevista l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

ACQUISITO il parere negativo n. 2583 del 18 dicembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTA la nota n. 00277/DVA del 8 gennaio 2018, con cui, stante il parere negativo espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS si è provveduto a comunicare alla Apennine Energy S.p.a., ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e

Progetto relativo perforazione di un pozzo esplorativo "D.R.74.AP/1 Liuba 1 Or" nell'ambito del Permesso di ricerca "D.R.74.AP" situato nel Golfo di Taranto [ID_VIP:3030]
Decreto di compatibilità ambientale



successive modificazioni, il preavviso di provvedimento negativo di valutazione dell'impatto ambientale, informando la stessa Società della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

VISTE le osservazioni che la Apennine Energy S.p.a., avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, ha trasmesso in data in data 19 gennaio 2018;

ACQUISITO il parere n. 2681 del 16 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con il quale, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla Società proponente, si conferma il parere negativo già espresso con il precedente parere n. 2583 del 18 dicembre 2017;

ACQUISITO il parere negativo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali prot. 8413-P del 20 marzo 2019;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere negativo n. 2583 del 18 dicembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 18 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;
- b) il parere n. 2681 del 16 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con cui viene confermato il precedente parere negativo, costituito da n. 6 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;
- c) il parere negativo del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. 8413-P del 20 marzo 2019, costituito da n. 22 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. DVA-int 18601 del 17 luglio 2019 e la nota prot. DVA-int 19694 del 29 luglio 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, ed il direttore della Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per provvedere ai sensi degli articoli 10 e 26 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni all'emanazione del presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale in merito al progetto di perforazione del pozzo esplorativo denominato "D.R.74.AP/1 Liuba 1 Or", nell'ambito del Permesso di ricerca "D.R.74.AP" situato nell'offshore ionico, tramite la perforazione di un pozzo altamente deviato collocato in terraferma nel comune di Cassano allo Ionio, presentato dalla Apennine Energy S.p.a., con sede in via Angelo Moro, 109, 20097 San Donato Milanese (MI).




Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Apennine Energy S.p.a., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza, al Comune di Cassano allo Ionio, al Comune Corigliano Calabro. Sarà cura della Regione Calabria comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o, organismi eventualmente interessati.
2. Il proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 104/2017, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.
3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento in Gazzetta ufficiale o dalla notifica dell'atto.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Sergio Costa



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E
PER IL TURISMO

Dario Franceschini

